



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>
sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 0212/2019 – 10/01/2019

Ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2019

Oggetto: Provvedimenti temporanei e urgenti finalizzati a garantire il funzionamento e la gestione del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con nota del 02.01-2019 n. SA/2019/21 (acquisita al protocollo generale il 04.01.2019 n. 74), il liquidatore di Ecoambiente Salerno s.p.a., evidenziando i disagi e i rallentamenti nelle operazioni di conferimento presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia causati da interventi di manutenzione del termovalorizzatore di Acerra, ha trasmesso il piano dei conferimenti dei Comuni presso il predetto sito prevedendo una riduzione del 40% dei medesimi, garantendo comunque per il Comune di San Gregorio Magno n. 3 conferimenti settimanali per un totale di 12 ton.;
- con successiva nota del 4 gennaio 2019 n. SA/2019/41 (acquisita al protocollo generale il 10.01.2019 n. 203), il liquidatore di Ecoambiente Salerno s.p.a., correggendo la precedente nota del 02.01-2019 n. SA/2019/21, ha trasmesso nuovo piano dei conferimenti, prevedendo per il Comune di San Gregorio Magno un solo giorno nel quale è possibile conferire (il venerdì) per un totale di 5 ton.;
- l'impresa affidataria del servizio, Pellicano Verde s.p.a., con nota del 09.01.2019 (prot. 04/2019/rp), acquisita dall'Ente in data 10 gennaio 2019 al n. 189, rimarcando le predette circostanze, ha chiesto alla stazione appaltante interventi volti a ripristinare i regolari conferimenti della frazione secca;

considerato che le predette criticità, oltre ad incidere sulla regolare gestione del servizio in argomento, possono comportare seri ed irreversibili danni alla salute pubblica, all'igiene e all'ambiente, in quanto determinano un accumulo eccessivo di rifiuti innanzi alle abitazioni e alle attività commerciali nonché il peggioramento del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti;

visto l'art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale consente al sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ritenuta, pertanto, la necessità di individuare un'area da utilizzare quale centro di raccolta temporaneo nel suindicato periodo di emergenza, da utilizzare per il solo conferimento temporaneo della frazione secca nell'attesa del trasporto presso l'impianto ECO AMBIENTE Salerno;

considerato che può essere utilizzata l'area di stoccaggio o centro di raccolta situata in località Forluso che, da diversi anni e sino allo scorso mese di ottobre, è stata utilizzata dal Comune come sito di stoccaggio provvisorio;

attesa la necessità e l'urgenza di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità

pubblica;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

visto lo statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1. **DI UTILIZZARE** l'area situata in località Forluso come centro di raccolta temporaneo dei rifiuti secchi differenziati, per il periodo precisato nella nota del 4 gennaio 2019 n. SA/2019/41, a firma del Liquidatore di Ecoambiente Salerno s.p.a.;
2. **DI AUTORIZZARE** l'impresa affidataria del servizio, Pellicano Verde s.p.a., all'utilizzo e alla gestione del predetto centro per la sola raccolta della frazione secca, adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire la salubrità e la pulizia del sito e a vietare l'accesso all'utenza.
3. **DI INCARICARE** l'area tecnica comunale e il comando dei vigili urbani degli atti conseguenziali, di rispettiva competenza, al presente provvedimento.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., nonché le altre eventuali ed ulteriori sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AVVERTE

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90)

- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al T.A.R. Campania – sezione Salerno- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale, sig. Paolo Iuzzolino;

La presente ordinanza:

- viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Campania, all'autorità d'ambito, al Prefetto di Salerno e alla locale stazione dei carabinieri.
- è notificata alla Pellicano Verde s.p.a.
- è pubblicata all'albo pretorio.

Dalla residenza comunale, li 10 gennaio 2019



IL SINDACO

dott. Nicola Padula